



## **AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA VALLE SABBIA**

Comuni di: Anfo - Barghe - Casto - Lavenone - Odolo  
Preseglie- Roè Volciano - Vestone  
(Provincia di Brescia)

Sede:  
Vestone  
Vicolo Calcari n° 1/A  
☎ Cell.: 335.5228259

# **Corpo di Polizia Locale**

## **LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

### **Tariffe**

Dal 1 gennaio 2015 scatteranno le nuove tariffe stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Il costo per la revisione di un'automobile sarà di € 65,68, così suddivisi:**

€ 45,00 il costo dovuto per la revisione del veicolo,

€ 9,90 per iva al 22% sul costo suddetto,

il costo complessivo sarà di quindi di **€ 54,90**; cui si aggiungono € 9,00 da versare per le pratiche automobilistiche sul c.c.p. 9001 con esonero IVA ex art. 15, € 1,46 per servizio pagamento ed € 0,32 per iva su detto servizio.

**Il complessivo sul mandato e diritti sarà quindi di € 10,78 che sommati ad € 54,90 fanno un totale di € 65,68.**

### **Revisione Macchine Agricole.**

L'art. 111 del Codice, così come modificato dall' *art. 34, comma 48, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, prevedeva a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009.

L'effettivo inizio dell'obbligo era subordinato alla emissione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, in cui venivano stabilite le modalità e la tempistica delle revisioni.

**A tutt'oggi il predetto decreto non è stato emesso e di conseguenza non è ancora scattato l'obbligo di revisione per le macchine agricole.**

Tuttavia con il decreto legge **milleproroghe n. 192 del 31.12.2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2014 con riferimento alla revisione delle macchine agricole in circolazione modifica l'art. 111, comma 1, del codice della strada, prorogando di sei mesi le scadenze in esso contenute.

### **Calendario revisioni anno 2015.**

Per l'anno **2015** è prevista la revisione:

#### **ANNUALE**

- autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus); complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg;

• autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus); complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze;
- Veicoli atipici;

• VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO TUTTI QUELLI DI CUI RISULTI L'ISCRIZIONE IN UNO DEI SEGUENTI REGISTRI: ASI, STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO, STORICO FMI.) PER QUESTI VEICOLI L'OBBLIGO DI REVISIONE ANNUALE È STATA INTRODOLTA CON CIRCOLARE N.4437/M 360 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 26/11/2003.

Sono esclusi dalla revisione i veicoli immatricolati nell'anno 2015, ovvero sottoposti, sempre nel 2015, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Quando debbono essere revisionati:

- I veicoli devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, **entro il mese di rilascio della carta di circolazione**
- successivamente ogni anno **entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione**

#### Validità della prenotazione della revisione

- **in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini**, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è **consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza previsti**
- Non è concessa tale agevolazione qualora la carta di circolazione sia stata **revocata, sospesa o ritirata**
- Eventuale **prenotazione effettuata dopo la scadenza** dei termini non la circolazione del veicolo, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno in cui la visita stessa risulti prenotata.

#### Dove può essere effettuata

- Per veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e i veicoli idonei al trasporto di oltre 16 persone, compreso il conducente, sono effettuate esclusivamente presso gli uffici della motorizzazione.
- Tutti i restanti veicolo possono essere sottoposti a revisione anche presso le Officine autorizzate.

## **PERIODICA**

***entro il quarto anno dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni***

**Nel 2015 sono da sottoporre a revisione periodica i veicoli sotto elencati immatricolati i per la prima volta entro il 31 dicembre 2011, o sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del codice della strada, entro il 31 dicembre 2013**

le seguenti categorie di veicoli:

1. autovetture;
2. autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg;

1. autoveicolo;
2. autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg;
3. quadricicli a motore;
4. autoveicoli per uso promiscuo (ricordando che l'immatricolazione di questa tipologia di veicoli è cessata nel 1999)
5. autocaravan
6. carrelli appendice, pur essendo un veicolo a se stante, effettua la revisione unitamente al veicolo al quale è associato mediante annotazione sulla carta di circolazione di questo, poiché è considerato parte integrante del veicolo a motore.
7. Ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
8. Quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003
9. Motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale)
10. Motocarrozette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto
11. soggetti a revisione annuale)
12. Motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale)
13. Motocarri
14. Mototrattori
15. Motoveicoli per trasporti specifici
16. Motoveicoli per uso speciale
17. Quadricicli diversi dai quadricicli leggeri

**N.B.** Per i veicoli di cui ai punti da 7 a 17 il codice non prevede espressamente l'obbligo della revisione periodica, ma detto obbligo è stato introdotto dai decreti ministeriali 16 gennaio 2000 e 29 novembre 2002 emanati in forza del disposto del comma 1, dell'art. 80 C.d.S.

Quando debbono essere revisionati:

**I veicoli sopra elencati devono essere quindi sottoposti a revisione** per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, **entro il mese di rilascio della carta di circolazione** e successivamente ogni due anni **entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.**

Validità della prenotazione della revisione

Per tali veicoli, non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini.

Dove può essere effettuata:

- A scelta dell'utente o presso la Motorizzazione o presso le Officine autorizzate.

### **ECCEZIONE**

Dalla disciplina della revisione rimangono esclusi **i rimorchi inferiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, in quanto non rientrano nei casi disciplinati dalla revisione periodica ed allo stato non è stato emesso alcun decreto annuale previsto dal comma 1 dell'art. 80 C.d.S** e quindi rimangono fermi i termini fissati dal decreto ministeriale 17 gennaio 2003.

Per memoria si ricorda che il decreto ministeriale 17 gennaio 2003 prevedeva che per l'anno 2003 era stata disposta la revisione dei rimorchi, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, successivamente al 1 gennaio 1999, erano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi degli articoli 75 o 80 del codice della strada.

Di fatto, in assenza di qualsiasi disposizione di legge per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, il decreto che ha disposto la revisione ha generato una situazione anomala rispetto agli altri veicoli che erano già andati a regime

Di fatto, in assenza di qualsiasi disposizione di legge per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, il decreto che ha disposto la revisione ha generato una situazione anomala rispetto agli altri veicoli che erano già andati a regime (revisione quadriennale e biennale dopo la prima), per cui, riassumendo :

**I rimorchi immatricolati dal primo gennaio 1998 compreso in poi, o comunque revisionati dal 1 gennaio 1999 compreso in poi, non erano soggetti all'obbligo di revisione nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013 nel 2014 e quindi non lo sono nemmeno per il 2015.** Infatti rimorchi inferiori a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico, per il momento, non sono stati interessati dal decreto annuale e quindi rimangono fermi i termini fissati dal decreto ministeriale 17 gennaio 2003, salvo successive determinazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I nostri uffici ed il nostro personale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Il Comandante della Polizia Locale della Valle Sabbia**

**Commissario Capo dott. Fabio Vallini**